

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA

Il/La sottoscritto/a¹ avv.

con studio in

ch i e d e

la liquidazione dell'allegata parcella redatta per l'assistenza professionale prestata in favore di²

§§§

TIPO DI ATTIVITA' PRESTATATA

- giudiziale civile
- giudiziale penale
- giudiziale amministrativa
- giudiziale tributaria
- stragiudiziale assistenza
- stragiudiziale consulenza³
- altro _____

GRADI DI GIUDIZIO (se trattasi di attività giudiziale)

- primo grado
- secondo grado
- Cassazione
- Rinvio
- T.A.R.
- Consiglio di Stato
- altro _____

VALORE DELLA PRATICA

a) civile, amministrativo o altro:

- € _____
- indeterminabile
- indeterminabile di particolare importanza

valore individuato in base al seguente criterio, ove ciò non risulti dalle conclusioni assunte in causa: _____

b) penale: procedimento avanti a⁴ _____

LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI

- onorari liquidati in causa al cliente _____
- onorari liquidati in causa alla controparte _____
- spese integralmente compensate
- spese parzialmente compensate

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI

Informazioni utili al fine della determinazione del criterio utilizzato per l'esposizione degli onorari tra il minimo ed il massimo della tariffa, nonché per l'applicazione di eventuali coefficienti di aumento per situazioni particolari: _____

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE

€ _____

ULTERIORI INDICAZIONI

☛ L'attività si è svolta sotto la vigenza delle seguenti tariffe professionali

- 2004
- 1994 e 2004
- 1994

☛ Nella vertenza per cui si chiede la liquidazione vi è stata presenza di co-difensore?

- sì
- no

☛ In caso di attività giudiziale, nella stessa vertenza:

- non ho assistito altre parti
- ho assistito altre parti in identica posizione
- ho assistito altre parti con posizioni processuali diverse

☛ L'incarico è stato assunto:

- all'inizio della causa
- a causa già pendente (dal _____)

☛ Pur essendo in delega congiuntamente a collega di altro Foro ho svolto mera attività di domiciliatario:

- sì
- no

☛ Nei confronti dello stesso cliente è stata chiesta la liquidazione di altre parcelle?

- sì
- no

☉ Data invio parcella al cliente: _____

Data invio 1° sollecito: _____

☉ Vi sono state contestazioni da parte del Cliente?

si

no

§§§

Il sottoscritto è consapevole dell'applicazione della vigente tassa di opinamento degli onorari liquidati e si impegna al relativo versamento in favore dell'Ordine indipendentemente dal ritiro dell'emanando provvedimento.

Si allega:

- 1) relazione sommaria dell'attività svolta, debitamente sottoscritta;
- 2) parcella sottoscritta in duplice esemplare;
- 3) una marca da bollo come per legge;
- 4) copia integrale degli atti di causa;
- 5) copia integrale dei verbali d'udienza;
- 6) copia integrale della sentenza o provvedimento conclusivo del giudizio;
- 7) eventuale atto di transazione stragiudiziale;
- 8) copia della corrispondenza intercorsa;
- 9) ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la liquidazione.

Novara,

Avv.

¹ Il parere sulla liquidazione può intervenire solo per l'attività svolta personalmente dal richiedente; nel caso di prestazioni eseguite da altri professionisti (ad esempio nel caso di difesa congiunta, ovvero di procuratori domiciliatari) la liquidazione va richiesta separatamente da ciascun professionista; se l'iscritto ha provveduto a remunerare personalmente il collega l'importo dovrà essere documentato ed esposto tra le spese e non tra i compensi.

² Il Consiglio dell'Ordine non è legittimato a vagliare la sussistenza del mandato. È responsabilità dell'iscritto, nel momento in cui richiede la liquidazione, individuare con correttezza formale e sostanziale il mandante, specie nel caso in cui non vi sia coincidenza fra la persona in favore della quale è stata svolta la prestazione e quella che l'abbia richiesta.

³ Fatti salvi casi particolari, gli onorari per l'attività stragiudiziale non sono cumulabili con quelli dell'attività giudiziale, quando l'attività svolta s'inscrive nel mandato conferito. In particolare, lo svolgimento di trattative nel corso della lite rientra nella voce degli onorari giudiziali di "consultazioni con il cliente" e "opera prestata per la conciliazione" (quanto a quest'ultima, se essa effettivamente interviene).

⁴ Specificare se l'attività è stata svolta innanzi a Giudice di pace, Gip, Gup, Tribunale monocratico o collegiale.

AVVERTENZE

1) Presentazione dell'istanza

La richiesta di liquidazione deve essere presentata agli uffici del Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale, depositando ovvero facendo pervenire anche per posta domanda di liquidazione in duplice esemplare, il primo in bollo e il secondo in carta libera con gli allegati seguenti:

- a. parcella, sottoscritta, in duplice esemplare;
- b. istanza di liquidazione compilata e sottoscritta;
- c. relazione sommaria circa l'attività prestata, essa pure sottoscritta;
- d. se trattasi attività giudiziale, copia sia degli atti giudiziali (tanto propri quanto delle altre parti), sia dei verbali sia infine dei provvedimenti giurisdizionali e soprattutto delle sentenze;
- e. il fascicolo di Studio.

2) Liquidazione

La parcella è assegnata dal Consiglio dell'Ordine ad un relatore, il quale, una volta esaminata, sottopone poi al Consiglio la sua proposta.

Se il Consigliere relatore rileva incompletezza nella documentazione, errori nell'applicazione delle tariffe ovvero delle norme in genere sulla liquidazione, errori di calcolo, etc. - egli ne dà avviso, anche per le vie brevi, all'iscritto, segnalandogli le modifiche da apportare o le integrazioni da svolgere.

Di tale avviso è fatta annotazione sulla copertina del fascicolo, con indicazione della data dell'avviso.

Dalla data di tale avviso, l'esame del fascicolo è sospeso.

3) Tassa di opinamento

Intervenuta la liquidazione ad opera del Consiglio, l'iscritto è tenuto a versare la tassa stabilita (salvi i casi di esenzione) e, comprovato l'assolvimento dell'onere, è facoltizzato a ritirare il fascicolo con la parcella accompagnata dalla dichiarazione di opinamento. Quando il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato, la tassa è dovuta indipendentemente dal successivo ritiro o meno del fascicolo e della parcella.

4) Oggetto della liquidazione

Il Consiglio dell'Ordine non è legittimato ad esprimere un giudizio circa l'esistenza dei crediti degli iscritti, bensì esclusivamente a verificare se gli importi esposti nelle parcelle siano conformi alle tariffe e congrui rispetto all'attività svolta.

Eventuali contestazioni circa l'effettivo svolgimento delle attività in concreto svolte dall'avvocato sono riservate alla sede giudiziaria: il Consiglio dell'Ordine provvede alla liquidazione sulla scorta delle osservazioni dell'iscritto, cui - nell'attività liquidatoria - deve prestar fede salvo che, dagli stessi documenti ed atti allegati alla domanda, non risulti lo svolgimento delle attività esposte nella parcella.